STATUTO

DELLA SOCIETÀ PROMOTRICE

DI

BELLE ARTI IN FIRENZE

STATUTO

DELLA SOCIETÀ PROMOTRICE DI BELLE ARTI

IN FIRENZE

Approvato per Governativa Disposizione del dì 12 Marzo 1856.

TITOLO I.

Scopo e Ordinamento della Società.

1. La Società Promotrice di Belle Arti ha per iscopo l' incremento produttivo ed estetico delle Arti Belle, e il morale e materiale vantaggio de' cultori di esse, procurando a questi occasione d'incoraggiamento, di rinomanza e di lucro:

a) mediante due annue Esposizioni, una Permanente ed una Solenne;

b) mediante premi;

c) mediante acquisto di opere esposte.

2. La Società si compone di un numero indeterminato di soscrittori per un indeterminato numero di voci.

3. La Società è rappresentata e amministrata da un Consiglio, un Presidente, un Segretario, un Comitato Conservatore, un Direttore.

Ha inoltre un Tesoriere, un Consultor Legale, ed una Commissione Artistica.

TITOLO II.

Dei Soci.

SEZIONE I.

Obblighi dei Soci.

4. Ogni socio paga, per ogni voce che assume, una tassa annua di quattro francesconi, in rate trimestrali anticipate di un francescone ciascuna.

5. L'obbligazione dura per tre anni sociali; e per altri tre, in mancanza di disdetta, da presentarsi in iscritto alla Segreteria non men di sei mesi prima dello spirare del triennio: e così di seguito.

6. Chi sia di semplice passaggio in Firenze, può ascriversi alla Società per un solo anno, pagando nell'atto della soscrizione la unica tassa di sei francesconi.

7. Ogni socio che non risieda in Firenze dee nominare un rappresentante che vi risieda e sia socio, affinchè comunichi col Direttore così per l'adempimento degli obblighi come per l'uso dei diritti sociali.

8. L'atto di soscrizione equivale a una esplicita dichiarazione di sottostare allo Statuto sociale, al Regolamento che fa parte integrale del medesimo, e alle legittime deliberazioni sociali.

SEZIONE II.

Diritti dei Soci.

9. Ogni socio è abilitato a esercitare gli uffici sociali, fuorchè le donne e i minori che possono far parte del solo Consiglio, e solo per mezzo di rappresentanti, e fuorchè i provvisionati della Società.

Gli uffici di Direttore, Vice-direttore e Tesoriere sono incompatibili con tutti gli altri.

10. Ciascun socio ha libero accesso personale alle Esposizioni, e riceve N. 15 biglietti per la Permanente, e 5 per la Solenne, da valere nel tempo e nel modo che sarà indicato dal Regolamento.

11. Ogni socio riceve per ogni triennio e per ogni voce tre stampe, fatte a tal uopo eseguire, come è detto all'Art. 60. Ciascuna stampa è consegnata dopo il termine di ciascun anno sociale.

12. Ogni nuovo socio potrà, pel primo anno soltanto, scegliere una delle stampe già pubblicate, rinunziando bensì a quella che regolarmente gli perverrebbe come spettante a tale anno. E sarà in facoltà del Comitato il concedere qualche simil permuta alle persone e anche alle famiglie che possedessero più d'una voce sociale.

13. Ogni socio concorre alle seguenti vincite:

a) cedole di vario valore formate con la parte disponibile delle entrate sociali, e da cambiarsi in una o più delle opere ammesse a concorso nella Esposizione Solenne, o, nel caso previsto dall'Art. 15, in altra nuova opera da commettersi;

b) esemplari avanti lettera dell'annua stampa, in un numero non superiore ai 50 per anno;

c) oggetti artistici o volontariamente donati alla so-

cietà, o ad essa dovuti per dritti acquisiti, salvo casi eccezionali,

Queste vincite saranno conseguite a sorte per mezzo di estrazione da effettuarsi al termine di ogni anno sociale: quelle della prima specie a urna annualmente reintegrata; quelle della seconda a urna esaurita; quelle della terza nell'uno o nell'altro modo, come giudicherà il Comitato Conservatore.

14. Il socio vincitore di una cedola, volendo scegliere una tra le esposte opere di scultura in gesso o in terra cotta, potrà farlo, ma coll'obbligo di commetterne la esecuzione in marmo, mediante la Direzione della Società, che dovrà stenderne il contratto, vigilarne la esecuzione, e ritenere il prezzo della cedola vincitrice per rimetterlo all'artista nel tempo e modo da convenirsi.

15. Il socio vincitore di una cedola non inferiore alle L. 1000, potrà o scegliere alcuna tra le opere esposte, o commetterne altra per concorso sopra un soggetto proposto da lui e approvato dal Presidente, dovendo bensì tra le opere dei concorrenti decidere la Commissione Artistica.

SEZIONE III.

Ammende pei Soci.

16. Un socio moroso al pagamento delle rate trimestrali, perde di mano in mano il diritto ai biglietti d'ingresso, di che all'Art. 10, i quali verranno distrutti al termine d'ogni trimestre: nè gli sarà consegnata la stampa dell'anno antecedente.

17. Un socio che nel giorno dell'annua estrazione non abbia effettuato il pagamento dell'intera annata, perderà le rate trimestrali che già avesse pagate, ogni stampa sociale di cui fosse in credito; e il suo nome, oltre restare escluso dall'urna, sarà affisso nella sala tra quelli de'soci morosi.

TITOLO III.

Della Rappresentanza, Direzione e Amministrazione.

SEZIONE I.

Consiglio.

18. La Società è per la parte dispositiva rappresentata da un Consiglio che, oltre il Presidente e il Segretario, si compone di 100 soci tratti a sorte per cura del Comitato come

pure un numero di supplenti da subentrare in caso di vacanza o rinunzia. Esso conserva l'ufficio per un triennio sociale, e lo assume un mese prima che questo incominci. Ogni membro del Consiglio può farsi rappresentare da altro socio.

19. Il Consiglio

a) sancisce lo Statuto sociale; nel penultimo trimestre d'ogni triennio può anche riformarlo, sulla proposta o del Presidente o di 50 soci almeno, e previa discussione preparatoria del Comitato Conservatore;

b) elegge Presidente, Segretario, Comitato Conservatore, Direttore, Vice-direttore e Tesoriere;

c) approva i bilanci preventivo e consuntivo;

d) assegna le ammende, di che all' Art. 56;

e) concede onorifici attestati a chiunque abbia ben meritato della Società.

SEZIONE II.

Presidente.

20. Il Presidente della Società è eletto dal Consiglio, rimane in ufficio per un triennio, ed è di diritto Presidente del Consiglio stesso e del Comitato Conservatore.

21. Il Presidente

a) rappresenta la Società a tutti gli effetti onorifici;

b) ha l'alta soprantendenza su tutto il sociale andamento;

c) e più specialmente ne'casi previsti dagli Art. 19, 24, 27, 33, 36, 49, 50, 63;

d) convoca le adunanze del Consiglio, del Comitato e le generali della Società; ma queste ultime solo per casi gravissimi, e sentito il parere del Comitato;

e) provvede a tutto ciò che, entro i limiti dello Statuto, ecceda le facoltà specialmente spettanti agli altri uffici.

22. Il Presidente, nel caso di assenza o d'impedimento, è supplito in ogni suo ufficio da quello che tra i Componenti il Comitato fu eletto con maggior numero di voti, e così gradualmente; in caso di voti eguali, dal maggiore di età.

SEZIONE III.

Segretario.

23. Il Segretario è eletto dal Consiglio, rimane in ufficio per un triennio, e di dritto è membro del Consiglio stesso e del Comitato Conservatore:

a) assiste a tutte le Adunanze del Consiglio, del Comi-

tato e a quelle Generali, ne stende i processi verbali, ne notifica le deliberazioni quando e a chi occorra;

b) ha la consegna dell' Archivio.

24. In caso di assenza o impedimento, ne fa le veci un Assessore o un Supplente del Comitato, a scelta del Presidente.

Sezione iv.

Comitato Conservatore.

25. Il Comitato Conservatore è eletto dal Consiglio, e si compone, oltre il Presidente e il Segretario, di sei Assessori da rinnovarsi a due per anno, e di dieci supplenti, conservando gli uni e gli altri l'ordine graduale di nomina. In caso di parità decide la sorte.

26. Il Comitato

a) discute le riforme dello Statuto, vigila sulla esatta osservanza del medesimo e, occorrendo, lo interpetra;

b) sancisce il Regolamento; può riformarlo nell'ultimo trimestre d'ogni anno sociale, anche sulla proposta del Direttore;

c) esercita ufficio censorio sul Direttore e sul Tesoriere, e può, anche straordinariamente, chiamarli al rendimento dei conti;

d) conferma la nomina o il congedo dei provvisionati della Società;

e) esamina il bilancio preventivo e consuntivo, esponendo in iscritto al Consiglio le proprie osservazioni;

f) elegge la Commissione Artistica;

g) ha le speciali appartenenze attribuitegli dagli Art. 12, 13, 18, 27, 56;

h) conferisce definitivamente i premi agli Artisti;

i) designa definitivamente il quadro da riprodursi in incisione;

l) giudica le rimostranze dei Soci, degli Esponenti e dei provvisionati, salvo quanto è prescritto dall'Art. 63;

m) delibera intorno a tutto ciò che non spetti per speciale competenza al Consiglio.

27. I supplenti sono chiamati per graduale ordine di nomina:

a) a rappresentare ogni Assessore impedito da motivi convenienti e denunziati;

b) a subentrare ad ogni Assessore che, per aver mancato d'intervenire senza convenienti motivi a due Adunanze consecutive, sia stato dichiarato escluso a giudizio del Comitato o del Presidente per esso, quando i non intervenienti sieno i più.

Sezione v.

Direttore e Vice-direttore.

28. Il Direttore e il Vice-direttore sono eletti dal Consiglio, e rimangono in ufficio per un triennio; rispondono della loro amministrazione alla Società, e per essa al Comitato.

29. Il Direttore

a) ha l'alta amministrazione degli affari sociali entro i limiti dello Statuto e del Regolamento, all'attuazione de' quali provvede, come pure all'adempimento delle deliberazioni del Consiglio e del Comitato;

b) compila e presenta al Comitato i bilanci preventivo e consuntivo; e sulle norme del primo, approvato che sia, regola le spese, spedisce i mandati di pagamento e gli ordini di riscossione;

c) propone la nomina e il congedo dei provvisionati, e può sospenderli dal servizio;

d) soprantende alle Esposizioni;

e) invita la Commissione Artistica ad adunarsi;

f) fa le proposizioni ed ha le appartenenze di che agli Art. 14, 26, 60,

g) ha la consegna di disegni, lastre calcografiche, stampe, medaglie, e di ogni altro oggetto appartenente alla Società, e ne vigila la conservazione.

30. Il Vice-direttore supplisce in tutti i suoi uffici al Direttore assente o impedito.

TITOLO IV.

Del Tesoriere.

31. Il Tesoriere è eletto dal Consiglio e rimane in ufficio per un triennio.

32. Il Tesoriere

a) custodisce la cassa sociale, e ne è personalmente garante;

b) provvede alle riscossioni delle tasse sociali e alle altre, su regolar mandato del Direttore, in quel miglior modo che potrà col medesimo concertare, ma sempre con propria indennità;

c) eseguisce i pagamenti sociali su regolar mandato del Direttore.

TITOLO V.

Del Consultor Legale.

33. Il Consultor Legale è scelto dal Comitato sulla proposizione del Presidente, anche fuor del numero de'Soci; nel qual caso è ai Soci assimilato nel diritto del libero accesso alle Esposizioni, e di un egual numero di biglietti per le medesime:

a) porge al Presidente tutti gli schiarimenti e i consigli che questi può chiedere intorno alla legalità de' propri atti o degli altrui, e interviene, occorrendo, anche alle Adunanze del Consiglio o del Comitato;

b) è membro della Giunta di che all'Art. 63.

TITOLO VI.

Della Commissione Artistica.

34. La Commissione Artistica si compone di nove membri, scelti dal Comitato anche fuor del numero dei Soci, e rimane in ufficio per un anno. Essa elegge nel proprio seno il suo Presidente.

I membri della Commissione che non sien Soci, sono ai Soci assimilati nel diritto del libero accesso alle Esposizioni, e di un egual numero di biglietti per le medesime.

35. La Commissione artistica

a) giudica per la parte estetica inappellabilmente le opere ammissibili alle Esposizioni;

b) propone una terna pel quadro da riprodursi in incisione;

c) espone il proprio parere intorno alle opere meritevoli di premio o di preferenza nella Esposizione Solenne o ne' concorsi;

d) dà tutti gli altri consigli di sua competenza che possono esserle chiesti dal Presidente, dal Comitato o dal Direttore.

36. Riuscendo inutile la seconda convocazione di un'Adunanza invalidata da mancanza di numero legale, il Presidente della Società potrà riunire in sè stesso o nel Comitato le facoltà della Commissione fino a nuova nomina, da effettuarsi entro un mese.

TITOLO VII.

Delle Adunanze.

37. Le Adunanze del Consiglio, del Comitato Conservatore e della Commissione Artistica sono legali con l'intervento

della metà più uno de' componenti di ciascun corpo. Quelle del Consiglio in una seconda convocazione, resa necessaria da mancanza di numero sufficiente, son legali con qualunque numero d'intervenuti. Con qualunque numero d'intervenuti son legali sempre le Adunanze generali.

38. Le deliberazioni prese per ischede segrete son valide affermativamente a pluralità relativa in qualunque legale Adunanza. Le deliberazioni prese per voti bianchi e neri han validità affermativa con la superiorità dei voti neri, e negativa con la superiorità dei voti bianchi e con la parità, in tutte le legali Adunanze, eccetto le generali in cui son necessari i due terzi dei voti per rendere valida affermativamente una deliberazione.

TITOLO VIII.

Dei Provvisionati

39. I provvisionati della Società sono nominati per proposta del Direttore e per conferma del Comitato Conservatore.

40. La Società ha un Agente che risponde della propria condotta specialmente al Direttore: l'Agente

a) tiene in buona forma gli atti, e sbriga gli affari della Società, sotto gli ordini del Direttore e del Segretario, secondo le respettive appartenenze di ciascuno;

b) adempie l'ufficio di Segretario presso il Direttore e la Commissione Artistica.

41. La Società ha un custode ed altri serventi, o fissi o provvisorii, a seconda dell'uopo.

TITOLO IX.

Del sociale andamento economico.

SEZIONE I.

Entrate e Capitali.

42. Costituiscono entrate ordinarie
a) tasse di soci;
b) prezzo di biglietti d'ingresso;
c) tasse sulle opere vendute da esponenti.

43. Costituiscono entrate straordinarie
a) rendite di capitali fruttiferi della Società;
b) eventuali doni spontanei;
c) qualunque imprevisto provento.

44. Costituiscono capitali fruttiferi
a) lastre calcografiche;

b) stampe sociali;
c) depositi in Casse di Risparmio o in altre per riscossioni anticipate o per imprevisti proventi.

45. Costituiscono capitali infruttiferi
a) disegni per le stampe sociali;
b) suppellettili per uso della Società.

SEZIONE II.

Erogazione di Entrate e Capitali.

46. Costituiscono erogazioni ordinarie
a) pigione di residenza;
b) retribuzioni di provvisionati;
c) acquisto e mantenimento di suppellettili;
d) spese di Segreteria, Amministrazione e Riscossione;
e) spese di esposizioni;
f) annue stampe sociali;
g) premi agli artisti;
h) acquisto di opere esposte, a forma dell'Art. 13;
i) formazione di un fondo di riserva risultante da una detrazione sulle annue entrate in quella proporzione che il Regolamento determinerà, e dagli straordinari proventi.

47. Costituiscono erogazioni straordinarie
a) Incoraggiamenti straordinari agli artisti mediante il fondo di riserva;
b) qualunque spesa straordinaria per la Società, purchè consentanea allo scopo della medesima, e proporzionata al fondo di riserva.

48. La erogazione delle entrate sociali è regolata e determinata nel bilancio preventivo, nè può eccedere quanto è stabilito in ciascun titolo del medesimo.

TITOLO X.

Delle Esposizioni.

SEZIONE I.

Opere ammissibili nelle Esposizioni.

49. Nella Esposizione Permanente sono ammissibili
a) opere originali di viventi Artisti, in pittura e disegno d'ogni genere, scultura e plastica in ogni materia, o qualunque lavoro teoricamente ed esteticamente riferibile a Belle Arti, purchè tali opere sieno di attuale e diretta proprietà de' loro autori esponenti;
b) copie eseguite da Artisti viventi, purchè dai medesimi possedute, su buoni originali di Autori estinti, in tutte

le varie specie suddette, eccetto i lavori prettamente meccanici, come copie in gesso e simili;

c) opere originali o copie di autori estinti in tutte le suddette specie, purchè di buona scuola, e in istato di decente conservazione;

d) insigni opere originali di Artisti viventi non più possedute da essi; ma queste per ispecial concessione del Presidente, e per semplice mostra.

50. Non potranno essere ammesse

a) opere notabilmente mancanti di artistico pregio o mal conservate;

b) opere moderne, date per originali, ma sì evidentemente tratte da quelle di altro Autore, da non potere essere ritenute per tali:

c) opere scelte da Soci in antecedenti Esposizioni Solenni, e in qualunque modo tornate all' autore;

d) repliche di opere d'invenzione o miste d'invenzione, già scelte da Soci;

e) opere che per l'indole del soggetto fossero giudicate dal Presidente, anche per indicazione del Direttore, come inopportune;

f) ogni lavoro prettamente meccanico, come fotografie, dagherrotipi e simili.

51. Le opere ammesse nella Esposizione Permanente non potranno, fuorchè di trimestre in trimestre e previa disdetta, esser tolte, salvo i casi di vendita, di trasgressione, o di mancante spazio; e neppure cambiate di prezzo.

52. Nella Esposizione Solenne possono essere ammesse tutte le opere che nella Permanente. Ma quelle di autori estinti, quelle per semplice ostensione o già ammesse in altra Esposizione Solenne e le Copie, conserveranno un posto affatto secondario, fino a poter essere in mancanza di spazio rimosse o totalmente od in parte.

53. Oltre quelle noverate nell'Art. 50, sono inammissibili nella Esposizione Solenne

a) opere già ammesse in altre due esposizioni solenni;

b) fuorchè a semplice ostensione, opere di Artisti che facciano parte del Comitato Conservatore o della Commissione Artistica.

54. Le opere ammesse a concorso nella Esposizione Solenne non possono esser tolte prima del termine della medesima, fuorchè nel caso di trasgressione previsto dall' Art. 56, nè può esserne cambiato il prezzo, pubblicato che sia nel Catalogo

SEZIONE II.

Obblighi degli Esponenti.

55. L'atto degli Esponenti nel presentare le loro opere equivale ad una esplicita dichiarazione di assoggettarsi allo Statuto e al Regolamento in vigore.

56. Se un Esponente tenterà di eludere le prescrizioni degli Art. 50, 53, 54, gli oggetti a lui spettanti saranno tolti dalle esposizioni per deliberazione del Comitato, e potranno essere esclusi anche in seguito per deliberazione del Consiglio.

57. Ogni Esponente, niuno eccettuato, dovrà pagare per le opere vendute, sul prezzo già dichiarato, una tassa del 4 per 100 fino ai francesconi 300 inclusive, e del 2 per 100 per ogni dipiù, oltre le spese di trasporto e di senseria, qualora siavi stata.

SEZIONE III.

Incoraggiamenti per gli Artisti.

58. Nella Esposizione Solenne potranno essere assegnati i seguenti premi ad opere originali di artisti viventi che ne fossero meritevoli:

a) medaglia d'oro alla pittura storica, e alla scultura monumentale;

b) medaglia d'argento;

c) medaglia di bronzo;

d) diploma di onorevol menzione.

59. Potranno anche, in caso di notabile prosperità sociale, essere aperti dei concorsi straordinari per la Pittura storica, la Scultura e l'Architettura, mediante il fondo di riserva.

60. Il Comitato Conservatore sopra una terna presentata dalla Commissione Artistica, e corredata delle proposizioni del Direttore, sceglierà tra l'esposte pitture originali di Artisti viventi quella che gli sembrerà congiungere a intrinseco pregio le qualità più acconce per riuscire di bell'effetto in una incisione corrispondente alle sociali condizioni pecuniarie, e ne farà eseguire da valenti artisti il disegno e la stampa.

TITOLO XI.

Disposizioni Generali.

61. Niuno, fuorchè i Soci, il Consultor Legale e la Commissione Artistica, può visitare le Esposizioni, se non è provvisto di biglietto; cui bensì gli Esponenti hanno diritto.

I biglietti sono di due specie:

a) gratuiti;

b) pagabili, a un modico prezzo da determinarsi nel Regolamento, ma non mai superiore ad un paolo.

62. L'anno sociale ha principio col 1.° luglio, e termine col 30 giugno seguente.

63. Insorgendo contenzioni tra gli Esponenti e la Società, o tra la Società e i singoli Soci, o tra i nominati ai vari uffici, dovranno queste esser giudicate inappellabilmente da una giunta formata del Consultor Legale e di due avvocati toscani, nominati dal Presidente.

64. Se le voci sociali si riducessero a sole 380, e non potessero entro un semestre essere riportate a 400 almeno, il Presidente mediante invito diretto a tutti i Soci e ripetuto nel Giornale Ufficiale, dovrà convocare una Generale Adunanza allo scopo di deliberare intorno alla dissoluzione della Società, e di eleggere, deliberata che sia, una Commissione di stralcio e liquidazione, composta di tre Soci, per effettuare all'asta la vendita d'ogni oggetto mobile della Società, e del valsente formare insieme con ogni altro capitale sociale tante cedole da assegnarsi, dopo un'ultima Esposizione Solenne, nel modo consueto ai Soci allora esistenti. Per la nomina di tal Commissione verranno a cessare tutti gli altri poteri sociali.

65. Tutte le disposizioni degli antecedenti Statuti e Regolamenti, non accolte nello Statuto presente, restano abolite.

TITOLO XII.

Disposizioni Transitorie.

66. Gli Artisti soci, i quali si reputassero gravati di nuove tasse dall'Art. 57, possono dichiararsi liberi dei loro obblighi dal giorno dell'attuazione del presente Statuto, purchè tal dichiarazione sia fatta in iscritto dentro il primo trimestre decorrente dal suddetto giorno. In mancanza di che, s'intenderanno confermati per tutto il loro respettivo triennio, a forma dell'Art. 5, e sottoposti come per esplicita accettazione a tutte e singole le prescrizioni dello Statuto medesimo.

67. Il presente Statuto entra in vigore col 1. Luglio 1856, e le sociali podestà ora costituite sono incaricate d'insediare il nuovo Consiglio.

V. il Presidente
PAOLO FERONI

Il Segretario
E. RUBIERI